



REGOLAMENTO

SERVIZI AEREI NON DI LINEA CHE SI SVOLGONO AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

Edizione n° 2 del 21 dicembre 2015



Regolamento

Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori
dell'Unione Europea

Ed. 2

pag. 3 di 11

INDICE

Premessa e Scopo	4
Art. 1 Fonti normative	4
Art. 2 Applicabilità	6
Art. 3 Condizioni generali.....	6
Art. 4 Tipologie di voli non di linea	6
Art. 5 Voli per il trasporto di passeggeri	7
1. Voli tutto compreso (Inclusive Tour Charter Flights – I.T.C.)	7
2. Voli umanitari e di emergenza.....	8
3. Altre tipologie di voli	8
Art. 6 Voli per il trasporto di merci e/o di posta.....	8
1. Voli per trasporto merci e/o di posta.....	8
2. Voli per trasporto merci pericolose	9
Art. 7 Accredimento di vettori non appartenenti all'Unione Europea.....	9
Art. 8 Validità dell'accredimento.....	10
Art. 9 Voli non di linea in quinta e settima libertà.....	10
Art. 10 Aeroporti abilitati	10
Art. 11 Controlli sui servizi aerei non di linea	11
Art. 12 Abrogazione e decorrenza	11

Premessa e Scopo

L'articolo 787 del codice della navigazione disciplina i servizi extracomunitari di trasporto aereo non di linea non regolati da accordi internazionali, prevedendo che l'ENAC stabilisca con proprio Regolamento le modalità di espletamento dei servizi stessi.

Tale disposizione, introdotta dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, ha modificato la normativa sui servizi aerei non di linea contenuta nel previgente codice e nel relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 18 giugno 1981).

L'ENAC ha dato attuazione ai nuovi principi stabiliti dall'art. 787 con proprio Regolamento del 24 aprile 2007, contenente la disciplina dell'attività di trasporto aereo non di linea svolta a titolo oneroso sulle rotte extraeuropee dalle compagnie aeree nazionali, comunitarie ed extracomunitarie.

Il presente Regolamento, che abroga e sostituisce tale regolamentazione, ha lo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzatorie connesse alla suddetta tipologia di servizi, alla luce dell'intervenuto Regolamento n. 1008/2008, dell'esperienza maturata nell'applicazione della disciplina del codice della navigazione e degli orientamenti espressi in materia dalle istituzioni europee.

Art. 1*Fonti normative*

1. Costituiscono fonti normative del presente Regolamento:

- Codice della navigazione, in particolare art. 787;
- Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti;



Regolamento

Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea

Ed. 2

pag. 5 di 11

- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;
- Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) n. 2320/2002;
- Regolamento (CE) di esecuzione della Commissione n. 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea;
- Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante "Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità";
- Regolamento (UE) n. 452/2014 del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento E.N.A.C. "Trasporto aereo delle merci pericolose"- Edizione 1 del 31 ottobre 2011;
- Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, ed. 2 del 9 giugno 2015, approvato con disposizione del Direttore Generale dell'E.N.A.C n. 23/DG del 10 giugno 2015.

Art. 2

Applicabilità

1. Il presente Regolamento si applica ai vettori dell'Unione Europea e a quelli di Paesi terzi che esercitano a titolo oneroso l'attività di trasporto aereo non di linea su rotte al di fuori dell'Unione Europea, ove tale attività non sia disciplinata da accordi aerei internazionali.

Art. 3

Condizioni generali

1. I servizi di trasporto aereo non di linea su rotte extra-UE da e per il territorio nazionale non disciplinati da accordi internazionali sono consentiti ai vettori in possesso di licenza comunitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e, a condizione di reciprocità, ai vettori titolari di licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dallo Stato con il quale si svolge il traffico.
2. I servizi aerei non di linea di cui al comma 1 sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'ENAC fatti salvi i collegamenti operati dai vettori in possesso di licenza comunitaria con aeromobile avente configurazione certificata per numero massimo di passeggeri inferiore ai 20 posti.
3. I servizi aerei non di linea di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto delle condizioni operative prescritte dalla normativa vigente per le operazioni commerciali e delle disposizioni amministrative emanate da ENAC.

Art. 4

Tipologie di voli non di linea

1. I servizi di trasporto aereo non di linea comprendono i seguenti tipi di voli.
 - a) Servizi di trasporto di passeggeri
 - i) voli tutto compreso (*inclusive tour charter flights – I.T.C.*);
 - ii) voli umanitari e di emergenza;

- iii) altre tipologie di voli (voli per manifestazioni speciali, voli taxi, voli ad uso proprio).
- b) Servizi di trasporto di merci e/o posta:
 - i) voli per trasporto merci e/o posta;
 - ii) voli per trasporto merci pericolose.

Art. 5

Voli per il trasporto di passeggeri

1. Voli tutto compreso (Inclusive Tour Charter Flights – I.T.C.)

I voli tutto compreso sono effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da uno o più operatori turistici per il trasporto di passeggeri, a seguito di un'offerta al pubblico di un viaggio di andata e di ritorno ad un prezzo globale predeterminato, da effettuarsi in tutto o in parte per via aerea, comprendente, oltre al trasporto aereo:

a) albergo o sistemazioni similari;

e/o

b) eventuali altre prestazioni complementari, quali crociera marittima, trasporto di superficie, noleggio autovettura, ecc.

Per ciascun partecipante al volo deve risultare l'emissione di un biglietto di trasporto aereo valido e non trasferibile o titolo equivalente (dai cui tagliandi di volo risulti l'avvenuta prenotazione sia per l'andata che per il ritorno), nonché i titoli per le prestazioni complementari debitamente compilati.

La pubblicità di tali voli deve indicare chiaramente che si tratta di voli noleggiati "tutto compreso", nonché l'itinerario, le date del volo di andata e del volo di ritorno, la denominazione della compagnia aerea, le prestazioni offerte ed il prezzo globale, non scomponibile, da pagarsi da parte dei passeggeri.

Qualora siano assenti servizi di linea diretti sulla rotta interessata l'ENAC, su richiesta del vettore e a condizione di reciprocità, può autorizzare la vendita del solo posto ("seat only") nella misura massima del 20% della capacità dell'aeromobile.

2. *Voli umanitari e di emergenza*

I voli umanitari e di emergenza sono effettuati in occasione di calamità naturali o per fornire assistenza nei casi di emergenza, in forza di un contratto di noleggio.

3. *Altre tipologie di voli*

I voli per manifestazioni speciali sono voli effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per il trasporto di andata e di ritorno di passeggeri partecipanti a manifestazioni di natura sportiva, culturale, professionale o di altro genere.

I voli taxi sono effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di un contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile che deve avere un numero di posti passeggeri non superiore a 19. Nessuna frazione della capacità dell'aeromobile può essere rivenduta a terzi.

I voli ad uso proprio sono effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile avente un numero di posti passeggeri superiore a 19 per il trasporto di proprio personale, anche con eventuale carico di merce. Qualora il contraente non sia un operatore turistico, tale tipo di voli può essere effettuato per il trasporto di persone diverse, purché il contraente non ponga direttamente o indirettamente a carico dei passeggeri trasportati, in tutto o in parte, il prezzo del noleggio.

Art. 6*Voli per il trasporto di merci e/o di posta***1. *Voli per trasporto merci e/o di posta***

I voli non di linea per il trasporto di merci e/o di posta o di animali vivi sono effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da uno o più contraenti.

Su richiesta del vettore e a condizione di reciprocità, i voli non di linea per il trasporto di passeggeri possono essere autorizzati al trasporto di merce e/o di posta nella capacità residua della stiva dell'aeromobile o nella parte adibita al trasporto di merce dello stesso, a condizione che sulla rotta interessata siano assenti servizi di linea diretti.

2. *Voli per trasporto merci pericolose*

I voli per il trasporto di merci pericolose sono effettuati nel rispetto dell'Annesso 18 ICAO e della normativa applicativa adottata dall'ENAC.

Art. 7

Accreditamento di vettori non appartenenti all'Unione Europea

1. Il rilascio dell'autorizzazione ad operare voli commerciali su rotte extra-UE in favore di vettori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che intendono iniziare ad operare in Italia è subordinata alla positiva conclusione della procedura di accreditamento.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 452/2014, pre-requisito che abilita il vettore a richiedere l'accREDITamento presso ENAC è il possesso della "TCO Authorization" rilasciata dalla *European Aviation Safety Agency* (EASA) .

2. Al fine di procedere con l'accREDITamento sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a. rispondenza tra i contenuti della "TCO Authorization" relativi agli aeromobili da utilizzare per i voli in Italia e il Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità;
- b. approvazione del Programma di Sicurezza del vettore da parte della competente Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile corredata da una dichiarazione dell'Autorità stessa che ne attesti la conformità ai requisiti previsti dall'Annesso 17 ICAO;
- c. presenza di copertura assicurativa in corso di validità, conforme al Regolamento (CE) n. 785/2004.

3. Qualora necessario, l'ENAC svolge ulteriori accertamenti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma.

1. Nel periodo transitorio previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 452/2014, prima del rilascio della "TCO Authorization", ENAC valuta la sicurezza dell'operatore in base alla regolamentazione nazionale.

Art. 8

Validità dell'accREDITamento

1. L'accREDITamento resta valido a condizione che:
 - a. il vettore o gli aeromobili dallo stesso utilizzati non siano in condizioni di divieto operativo imposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 2111/2005 o da provvedimenti sanzionatori dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
 - b. la "TCO Authorization" rilasciata dall'EASA non sia stata sospesa o revocata;
 - c. l'accREDITamento non sia sospeso o revocato dall'ENAC o il vettore non vi abbia rinunciato;
 - d. la copertura assicurativa sia in corso di validità;
2. tutti gli aggiornamenti al Programma di Sicurezza del vettore risultino approvati dalla competente Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile.

Art. 9

Voli non di linea in quinta e settima libert 

3. I voli non di linea in quinta e settima libert  sono effettuati dai vettori di Stati non membri della Unione Europea a condizione di reciprocit  e sono subordinati alla espressa dichiarazione di indisponibilit  ad operare i medesimi voli da parte dei vettori stabiliti in Italia (dichiarazione di *non objection*).

Art. 10

Aeroporti abilitati

4. Gli aeromobili provenienti dai Paesi extra-UE possono approdare esclusivamente negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali e sanitarie indicati in AIP Italia, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.



Regolamento

Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea

Ed. 2

pag. 11 di 11

Art. 11

Controlli sui servizi aerei non di linea

1. L'ENAC, per il tramite delle competenti strutture territoriali, verifica il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione dei servizi aerei non di linea.

Art. 12

Abrogazione e decorrenza

1. E' abrogato il Regolamento ENAC "Disciplina dei servizi aerei non di linea extracomunitari" approvato in data 24 aprile 2007.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'inizio della prossima stagione "summer" IATA.